



SERVIZIO RISANAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO, ELETTROMAGNETICO

IL RESPONSABILE

EUGENIO LANZI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA

PG.2010. 0172099

del 05/07/2010



Al Dirigente del
Servizio Valutazioni, Autorizzazioni
e Controlli ambientali integrati
della Provincia di Modena
Dott. Alberto Pedrazzi
Viale Jacopo Barozzi, 340
41124 Modena

e p.c. Ai Responsabili dei Servizi Ambiente
delle Province dell'Emilia-Romagna
loro sedi

Ai Responsabili dei Servizi
competenti in materia di I.P.P.C.
delle Province dell'Emilia-Romagna
loro sedi

All'A.R.P.A. Emilia-Romagna
C.T.R. – R.I.R.
(Centro Tematico Regionale
impianti R.I.R.)
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 Bologna

Al Presidente del C.T.R. –E.R
(Comitato Tecnico Regionale)
Ing. Domenico Riccio
Via Aposazza, 3
40128 Bologna

Via Dei Mille, 21
40121 Bologna

tel 051.527.6942
051 527.6964
fax 051.527.6813

Email: elanzi@regione.emilia-romagna.it
segraae@regione.emilia-romagna.it
PEC : segraae@postacert.regione.emilia-romagna.it
www.regione.emilia-romagna.it

Carc.cat.1;R45 – Muta.cat2;R46 – T; R24/25 – 48/23 – C;R35 – R42/43 – N;R50-53, in funzione delle differenti concentrazioni come da D.Lgs 65/03 e s.m.i.”.

In considerazione del ruolo di indirizzo e coordinamento che la Regione ricopre in materia e degli aspetti penali di rilievo che la mancata presentazione della Notifica comporta per il gestore (ai sensi dell'art. 27 D.Lgs 334/99 e s.m.i., 1 anno di arresto), è stato richiesto al Servizio Sanità Pubblica regionale, che ricopre competenze specifiche in materia, un supporto tecnico per la predisposizione del presente chiarimento. Sulla base quindi della nota pervenuta (NP/2010/7694 del 7/6/2010) che resta a disposizione per la consultazione presso lo scrivente Servizio, si effettuano le seguenti puntualizzazioni:

- 1) Rispetto alla nota del Ministero dell'Ambiente richiamata nella richiesta di chiarimento della Provincia di Modena, si ritiene opportuno evidenziare che per classificare correttamente una miscela o un preparato con test sperimentali è necessario porsi in sintonia con i criteri di classificazione attualmente in vigore in Italia e nell'Unione Europea per la definizione delle proprietà tossicologiche, eco-tossicologiche e fisico-chimiche nell'ambito del recepimento delle direttive europee o degli ultimi adeguamenti al progresso tecnico. In altre parole, **nessuna indicazione tecnica o studio sperimentale può essere prioritario rispetto ad un dettato legislativo**. Qualsiasi test proposto, sia pur predisposto in conformità a Norme Europee o Internazionali, per essere accettato ed utilizzato concretamente come riferimento per la classificazione di una sostanza, miscela o preparato o per la valutazione del rischio, deve ricalcare il vero impiego della miscela/preparato e non può riferirsi unicamente ad un parametro chimico-fisico, come la temperatura d'esercizio, ma deve tener conto di tutti i fattori che caratterizzano il processo lavorativo, come ad esempio la movimentazione dei materiali, lo sgocciolamento, il trascinarsi di agenti chimici particellari e non particellari causato dallo sviluppo di gas di processo e la contemporanea esposizione del lavoratore ai vapori e alle nebbie, cioè agli aeriformi e agli aerosol che si sviluppano nel processo lavorativo.
- 2) Gli stabilimenti galvanici sono caratterizzati dall'impiego di sostanze e miscele pericolose, fra le quali vi è il **Triossido di Cromo** (CrO_3) che può essere presente tal quale (in forma solida) o contenuto in miscele a diversa concentrazione [espressa in percentuale di peso di sostanza pericolosa, rispetto al peso totale del preparato o della miscela (% p/p)], in funzione della tecnologia del trattamento superficiale o della tecnologia galvanica adottata.
- 3) Il criterio sulla base del quale tali stabilimenti rientrano o meno nel campo di applicazione del D.Lgs 334/99 e s.m.i. è legato esclusivamente alle quantità massime di sostanze miscele/preparati che sono o possono essere presenti in qualsiasi momento, e l'assoggettamento agli artt. 6 e 7 oppure anche all'art. 8 del citato decreto, è determinato dal superamento rispettivamente, delle soglie di colonna 2 o di colonna 3 dell'Allegato 1, parte 2 al decreto (non potendosi fare riferimento all'Allegato 1, parte 1, in quanto il CrO_3 non è indicato in modo specifico);
- 4) Fondamentale per identificare l'eventuale assoggettabilità alla normativa ed il tipo di regime (art.6 o art. 8), risulta pertanto la corretta identificazione della classificazione della sostanza presente tal quale e/o in miscele/preparati e la sua quantificazione differenziata in "MOLTO TOSSICA" o "TOSSICA".
- 5) Sulla base delle attuali normative vigenti, nazionali e comunitarie si evidenzia che:

- il **triossido di cromo tal quale**, presenta classificazione **T+; R26 – MOLTO TOSSICO; Molto tossico per inalazione** rientra pertanto nel campo di applicazione del D.Lgs 334/99 e s.m.i con le seguenti quantità limite

- ✓ **5 tonnellate** ai fini dell'applicazione degli **articoli 6 e 7**;
- ✓ **20 tonnellate** per l'applicazione dell'**articolo 8**.

- il **triossido di cromo in soluzione, miscela o preparato**, presenta classificazioni differenti a seconda della concentrazione (%p/p) e pertanto è in riferimento a questa, che vanno effettuate le considerazioni. In particolare:

- **in concentrazione pari o superiore al 7% p/p** presenta la classificazione, **T+; R26 – MOLTO TOSSICO; Molto tossico per inalazione**, e rientra nel campo di applicazione del D.Lgs 334/99 e s.m.i con le seguenti quantità limite

- ✓ **5 tonnellate** ai fini dell'applicazione degli **articoli 6 e 7**;
- ✓ **20 tonnellate** per l'applicazione dell'**articolo 8**.

- **in concentrazione inferiore al 7% p/p ma pari o superiore all'1% p/p** presenta la classificazione, **T; R23 – TOSSICO; Tossico per inalazione** e rientra nel campo di applicazione del D.Lgs 334/99 e s.m.i con le seguenti quantità limite

- ✓ **50 tonnellate** ai fini dell'applicazione degli **articoli 6 e 7**;
- ✓ **200 tonnellate** per l'applicazione dell'**articolo 8**.

- **in concentrazione inferiore all'1% p/p** non presenta tossicità di tipo acuto e pertanto **NON rientra** nel campo di applicazione del D.Lgs 334/99 e s.m.i.

Tali considerazioni sono schematizzate, per comodità nella seguente tabella.

Concentrazione (p/p)	Quantità limite per applicazione artt. 6 e 7 (tonnellate)	Quantità limite per applicazione art.8 (tonnellate)
CrO ₃ tal quale	5	20
[CrO ₃] ≥ 7 %	5	20
1% ≤ [CrO ₃] < 7 %	50	200
[CrO ₃] < 1%	escluso	escluso

Invitando le Autorità competenti ad attenersi ai presenti criteri, si resta a disposizione per qualsiasi altro chiarimento.

Distinti saluti.

MD/md

Eugenio Lanzi

